

04

IL FISCO  
CHE VERRÀ

# SCAMBIO DI INFORMAZIONI: RECENTI ORIENTAMENTI A LIVELLO INTERNAZIONALE



PIERGIORGIO VALENTE

*Chairman del Fiscal Committee della Confédération Fiscale Européenne*

*Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza internazionale in materia fiscale, le pratiche di elusione ed evasione fiscale diffuse nel corso degli ultimi anni richiedono l'individuazione di strumenti innovativi. In questa prospettiva, lo scambio di informazioni in via automatica è considerato, a livello sovranazionale e internazionale, la risposta più adeguata ai citati fenomeni.*

---

1

## PREMESSA

Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamentazione, tra le fonti internazionali, nell'art. 26 del Modello OCSE, secondo il quale le autorità competenti degli Stati contraenti dovranno scambiare le informazioni "prevedibilmente rilevanti" per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni convenzionali ovvero delle legislazioni interne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi genere o denominazione applicate in tali Stati. Lo *standard* di "prevedibile rilevanza" consente la massima estensione possibile dello scambio di informazioni in materia fiscale e, nel contempo, chiarisce che gli Stati contraenti non sono liberi di intraprendere "spedizioni di pesca". Il paragrafo 9 del Commentario all'art. 26 del Modello OCSE chiarisce che la suindicata di-

sposizione permette che le informazioni siano scambiate in tre modi differenti:

1. **su richiesta**, per un caso determinato, tenuto conto che dovrebbero essere utilizzate, in primo luogo, le normali fonti di informazione disponibili secondo la procedura fiscale interna, prima di presentare una richiesta di informazioni all'altro Stato;
2. **automaticamente**, quando le informazioni riguardanti una o più categorie di reddito aventi origine in uno degli Stati contraenti e percepiti nell'altro Stato contraente sono trasmesse sistematicamente all'altro Stato;
3. **spontaneamente**, nel caso di uno Stato che ha acquisito, nel corso di alcuni controlli, informazioni che ritiene di interesse per l'altro Stato.

L'art. 26 del Modello OCSE non limita le possibilità di scambiare informazioni alle suindicate tre forme; gli **Stati contraenti possono utilizzare altre tecniche** per ottenere infor-

mazioni rilevanti come le **verifiche simultanee**,<sup>1</sup> le **verifiche fiscali all'estero**<sup>2</sup> e gli **scambi di informazioni relative ad un settore industriale**.<sup>3</sup>

Nel contesto sovranazionale ed internazionale attuale è particolarmente avvertita l'esigenza di attuare forme di cooperazione tra Stati in materia fiscale idonee a contrastare efficacemente i diffusi fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Lo scambio di informazioni automatico rappresenta lo *standard* di cooperazione internazionale che più di ogni altro garantisce una effettiva trasparenza in materia tributaria.

2

## SCAMBIO DI INFORMAZIONI AUTOMATICO: RECENTI SVILUPPI IN AMBITO COMUNITARIO

### La direttiva 2011/16/UE

Al fine di combattere la frode e l'evasione fiscale internazionale, nonché di rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali degli Stati membri, è stata emanata la direttiva

77/799/CEE, sulla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette. La citata direttiva è stata sostituita, a partire dal 1 gennaio 2013, dalla direttiva 2011/16/UE (di seguito, "*direttiva*").

La direttiva è stata approvata dal Consiglio dell'UE il 15 febbraio 2011<sup>4</sup> e, nel contemplare le diverse forme di scambio di informazioni, introduce lo scambio di informazioni automatico quale **strumento di cooperazione amministrativa tra Stati membri di carattere generale**.

L'art. 5 della direttiva prevede che su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro c.d. "*richiesto*" trasmette le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte ("*di qualsiasi tipo, a prescindere dalle loro modalità di riscossione, fatta eccezione per le imposte indirette già contemplate dalla normativa comunitaria in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri*"), comprese le informazioni su uno o più casi specifici e quelle pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa.

L'istanza di cui all'art. 5 può contenere una

- 1 Una verifica simultanea è un accordo tra due o più Stati per esaminare simultaneamente, ognuno nel proprio territorio, la situazione fiscale di uno o più contribuenti nel quale hanno un interesse comune o correlato, con l'intento di scambiare le informazioni così ottenute. Per approfondimenti cfr. Valente P. "Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni", Milano, IPSOA, 2012, p. 925 e ss.; Valente P., Vinciguerra L. "Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche", Milano, IPSOA, 2013, p. 4 e ss.
- 2 Una verifica fiscale all'estero permette di ottenere informazioni attraverso la presenza di rappresentanti dell'autorità competente dello Stato contraente che le richieda. Nei limiti previsti dalle leggi interne, uno Stato contraente deve permettere ai rappresentanti autorizzati dell'altro Stato contraente l'ingresso nel primo Stato contraente per l'audizione di persone ovvero l'esame dei libri e dei registri di un ente – ovvero di presenziare a tali audizioni o esami condotti dalle autorità fiscali del primo Stato contraente – nel rispetto delle procedure reciprocamente concordate dalle autorità competenti. Per approfondimenti cfr. Valente P., cit., p. 925 e ss.; Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 4 e ss.
- 3 Uno scambio di informazioni nell'ambito di un settore industriale è lo scambio di informazioni riguardanti, in particolar modo, un intero settore economico (ad esempio, l'industria petrolifera e farmaceutica, il settore bancario, ecc.) e non dei contribuenti in particolare. Per approfondimenti cfr. Valente P., cit., p. 925 e ss.; Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 4 e ss.
- 4 Come si legge nella Relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva [COM(2009)29]: "*(l)'attuale direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 [...] non costituisce più lo strumento idoneo [...]. La direttiva e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto diverso dalle esigenze attuali del mercato interno. Nel 1977 la libertà di circolazione non esisteva e l'integrazione era minima. Oggi gli Stati membri hanno bisogno di utilizzare strumenti diversi dalla direttiva per l'assistenza reciproca internazionale. Questa situazione crea incertezza e va contro la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza leale e il funzionamento regolare del mercato interno. In pratica la direttiva vigente non permette più di rispondere alle esigenze attuali in materia di cooperazione amministrativa [...]. Uno strumento rafforzato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale garantirà il mantenimento della piena sovranità nazionale sui tipi e sul livello di imposte. A causa della mancanza di armonizzazione in questo settore, il potenziamento della cooperazione amministrativa in ambito fiscale rappresenta l'unico modo di accertamento corretto delle imposte e, quindi, di prevenire e combattere la frode e l'evasione fiscali. Una forma rafforzata di cooperazione amministrativa nel settore fiscale è di importanza cruciale per gli Stati membri e l'Unione europea; l'obiettivo principale è infatti tutelare più efficacemente gli interessi finanziari degli Stati membri ed evitare la distorsione del mercato*". Per approfondimenti cfr. Valente P., cit., p. 936 e ss.; Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 165 e ss.

richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica (art. 6 della direttiva). In tal caso, l'autorità dello Stato membro richiesto provvede all'effettuazione delle indagini amministrative necessarie e qualora ritenga che le stesse non siano necessarie, ne dà immediata comunicazione all'autorità competente dello Stato membro richiedente. L'autorità competente interpellata è tenuta a dare conferma del ricevimento della richiesta immediatamente e, comunque, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, con mezzi elettronici. Entro un mese dal ricevimento della richiesta, inoltre, deve segnalare all'autorità richiedente l'eventuale incompletezza riscontrata e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale. Qualora l'autorità competente interpellata non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa tempestivamente l'autorità richiedente in merito alle circostanze che ostano al rispetto di tale termine. Analogamente, nel caso in cui non possa dare seguito alla richiesta di informazioni o in ipotesi di rifiuto, informa immediatamente l'autorità richiedente con riguardo ai motivi alla base dell'impossibilità di cooperare.

La direttiva stabilisce lo scambio di informazioni automatico quale regola generale, nonché strumento obbligatorio di cooperazione tra Stati in materia fiscale.

Una disposizione di particolare rilevanza è infatti quella contenuta all'art. 8 ("*Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni*"), secondo il quale l'autorità competente di ciascuno Stato membro **comunica** all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, **mediante scambio automatico, le informazioni**

**disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1 gennaio 2014**, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti **categorie specifiche di reddito e di capitale**:

- redditi da lavoro;
- compensi per dirigenti;
- prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'UE sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- pensioni;
- proprietà e redditi immobiliari.

Secondo il paragrafo 2 dell'art. 8, **entro il 1 gennaio 2014**, gli **Stati membri comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito suindicate**, sulle quali dispongono di informazioni, nonché ogni successiva modifica delle stesse.

Ai sensi dell'art. 29, gli Stati membri sono tenuti a mettere "*in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2015*", informando tempestivamente la Commissione europea.<sup>5</sup>

Lo **scambio di informazioni spontaneo** è invece disciplinato dall'art. 9, secondo il quale l'autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni – prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri – all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato, ove ricorra una delle situazioni contemplate nel medesimo art. 9.<sup>6</sup>

Nel contesto delle azioni dirette a rafforzare la lotta all'evasione e alla frode fiscale internazionale, la Commissione europea, in data 12 giugno 2013, ha presentato una **propo-**

5 Per approfondimenti, cfr. Valente P., cit., p. 941 e ss.; Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 176 e ss.

6 Trattasi, in particolare, delle seguenti situazioni: "a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro; b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro; c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell'altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Stato membro o in entrambi; d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'impresе; e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta in quest'altro Stato membro". Per approfondimenti cfr. Valente P., cit., p. 936 e ss.; Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 183 e ss.

**sta di modifica** della direttiva<sup>7</sup>. L'obiettivo è quello di **includere**, nell'elenco delle categorie di reddito soggette allo scambio automatico di informazioni, a partire dal 1° gennaio 2015, **ulteriori elementi quali dividendi, plusvalenze, tutte le altre categorie di redditi finanziari e i saldi dei conti correnti**.

Le **principali modifiche** proposte dalla Commissione europea riguardano:

- il paragrafo 3 dell'art. 8 della direttiva, il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro *"che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo"*. La Commissione europea ha proposto di rimuovere il riferimento a tale *"soglia minima"*;
- l'introduzione, nell'art. 8 della direttiva, del paragrafo 3(a), il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro informazioni, relative ai periodi di imposta a partire dal 2014, con riferimento alle seguenti categorie di reddito: dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti;
- il paragrafo 5 dell'art. 8 della direttiva, il quale prevede che, entro il 1° luglio 2017, la Commissione europea deve presentare una relazione avente ad oggetto una valutazione sul funzionamento dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri attraverso l'analisi dei costi, dei vantaggi offerti dallo scambio automatico di informazioni e degli aspetti operativi ad esso collegati. La proposta di modifica della direttiva prevede che eventuali ulteriori proposte della Commissione europea possono avere ad oggetto non solo le categorie di reddito indicate nel paragrafo 1 dell'art. 8 della direttiva (vale

a dire redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari) ma anche le nuove categorie di reddito identificate con la proposta di modifica della direttiva in commento.

Inoltre, il paragrafo 5(a) dell'art. 8 della direttiva contempla la possibilità di rafforzare il funzionamento dello scambio automatico di informazioni prevedendo che l'autorità competente di ciascuno Stato membro debba comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1 gennaio 2017 *"riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1 dell'art. 8"*. La proposta di modifica della direttiva prevede che il rafforzamento dello scambio di informazioni automatico debba riguardare tutte le categorie di reddito previste dal paragrafo 1 dell'art. 8 della direttiva (e non solo le categorie originariamente previste).<sup>8</sup>

### Scambio di informazioni e tassazione dei redditi da risparmio

Con l'obiettivo di sottoporre ad imposizione i redditi da risparmio percepiti dai cittadini comunitari, in data 3 giugno 2003 è stata adottata la direttiva 2003/48/CE (di seguito, *"direttiva risparmio"*). Essa si propone di assicurare un livello di imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro ad una persona fisica residente in un altro Stato membro, mediante lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei singoli Paesi membri.

La principale novità è rappresentata dall'introduzione di un obbligo di comunicazione nel caso di pagamento di interessi *cross-border*.<sup>9</sup>

Per assicurare l'effettiva imposizione sui redditi

7 Commissione europea, "Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation", 12.6.2013. Per approfondimenti cfr. Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 164 e ss.

8 La proposta di modifica della direttiva sancisce la possibilità di ampliare, a partire dal 2017, l'elenco delle categorie di reddito soggette a scambio di informazioni automatico, includendo tra le stesse le *royalties*. Per approfondimenti cfr. Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 164 e ss.

9 L'obiettivo della *"direttiva risparmio"* è definito dall'art. 1: *"permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi*

da risparmio percepiti, sotto forma di interessi, da parte di soggetti non residenti, la "direttiva risparmio" propone l'adozione di un sistema basato sullo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella transazione. L'agente pagatore è tenuto a trasmettere alle autorità competenti del proprio Paese, in via automatica, almeno una volta all'anno ed entro sei mesi dalla fine dell'anno fiscale dello Stato, i seguenti dati:

- la propria denominazione ed indirizzo;
- identità e residenza del beneficiario effettivo;
- numero del conto del beneficiario effettivo (o, in mancanza, l'identificazione del credito che genera gli interessi corrisposti);
- informazioni relative al pagamento di interessi.

In data 13 novembre 2008, la Commissione europea ha proposto alcuni emendamenti al testo della "direttiva risparmio", al fine di garantire una effettiva imposizione dei redditi da risparmio e prevenire il rischio di evasioni fiscali [COM(2008)727]. In particolare, la **proposta di modifica** prevede:

- l'attualizzazione della definizione di *savings income*: si rende necessario ricomprendere in tale definizione non solo i *savings income* sotto forma di pagamenti di interessi, ma anche altri redditi equivalenti;<sup>10</sup>
- l'attualizzazione della definizione di *beneficial ownership*: la "direttiva risparmio"

si applica esclusivamente ai pagamenti di interessi effettuati "for the immediate benefit of individuals". I contribuenti potrebbero aggirare le disposizioni della direttiva risparmio utilizzando una persona e/o istituto giuridico interposto;<sup>11</sup>

- la definizione di "paying agent upon receipt" e l'introduzione di una nozione "positiva" delle strutture intermedie istituite in uno degli Stati membri e tenute ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento";
- l'identificazione dei beneficiari effettivi: si propone di registrare la data e il luogo di nascita del beneficiario effettivo e di completare tali informazioni con il codice fiscale del beneficiario ove disponibile.

La proposta di modifica della "direttiva risparmio" è stata discussa nel corso del Consiglio ECOFIN dell'11 marzo 2014, durante il quale gli Stati membri hanno manifestato il loro "broad support" al testo. Nel corso del Consiglio ECOFIN è stata altresì manifestata l'intenzione di procedere al più presto all'approvazione della proposta di modifica.<sup>12</sup>

La proposta di modifica della "direttiva risparmio" è stata definitivamente approvata dal Consiglio dell'UE in data 24 marzo 2014. Sono inoltre in fase di negoziazione gli Accordi sulla tassazione del risparmio (cd. "Accordi ECOFIN") sottoscritti dall'UE con, rispettivamente, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Liechtenstein.

---

*corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della direttiva risparmio siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi".* Per approfondimenti cfr. Valente P., cit., p. 936 e ss.; Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 192 e ss.

10 La Commissione propone di estendere il campo di applicazione della "direttiva risparmio" a redditi quali: "securities which are equivalent to debt claims (of which the capital is protected and the return on investment is pre-defined)"; "life insurance contracts whose performance is strictly linked to income from debt claims or equivalent income and have less than 5% risk coverage".

11 Una soluzione per contrastare questo fenomeno può consistere nel richiedere agli agenti pagatori di utilizzare "when not disproportionately burdensome, the information already available to them about the actual beneficial owner of a payment made to a legal person or an arrangement (look-through approach)". Per approfondimenti cfr. Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 192 e ss.

12 "[...] The discussion confirmed broad support for the text. Taking note of the comments made, the presidency expressed its intention for the amending directive to be adopted before the end of the month, following endorsement by the European Council at its meeting on 20 and 21 March. The aim is to enlarge the scope of directive 2003/48/EC to include new types of savings income, and products that generate interest or equivalent income. It would include life insurance contracts, as well as a broader coverage of investment funds. And tax authorities, using a «look-through» approach, would be required to take steps to identify who is benefiting from interest payments. The European Council in December called for the amending directive to be adopted by March, given its significance in combating tax fraud and tax evasion [...]". (in [www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/ecofin/141448.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/141448.pdf)).

## SCAMBIO DI INFORMAZIONI AUTOMATICO: RECENTI SVILUPPI IN AMBITO INTERNAZIONALE

### I lavori dell'OCSE

In sede OCSE si è di recente evidenziato come le criticità derivanti dall'evasione e dall'elusione transfrontaliere risultino particolarmente rilevanti, anche a causa dell'insufficiente incisività dei meccanismi per lo scambio di informazioni a disposizione degli Stati medesimi: se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza internazionale in materia fiscale, le pratiche di elusione ed evasione fiscale diffuse nel corso degli ultimi anni richiedono l'individuazione di strumenti innovativi.

In questa prospettiva, lo scambio di informazioni in via automatica è, anche a livello internazionale, considerato la risposta più adeguata ai citati fenomeni.

Nel corso della riunione del Consiglio ECOFIN, tenutasi a Vilnius in data 13 e 14 settembre 2013, è stata sottolineata la **necessità di rafforzare lo scambio di informazioni automatico mediante l'identificazione di un nuovo standard globale**. In tale occasione, il Segretario Generale dell'OCSE Angel Gurría ha sottoposto all'attenzione del Consiglio ECOFIN una "*informal submission*" riguardante l'attività dell'OCSE in merito allo sviluppo di un "*New Global Standard on Automatic Exchange of Information*".<sup>13</sup>

In particolare, l'implementazione del model-

lo per lo scambio automatico di informazioni implica:

1. la trasmissione sistematica e periodica, dallo Stato della fonte allo Stato di residenza, di un insieme di informazioni relative a determinati contribuenti;
2. la definizione del contenuto specifico delle informazioni da scambiare. A questo proposito, l'OCSE riconduce al significato di "*financial information*" – tra gli altri – gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti e i redditi derivanti da alcuni prodotti assicurativi;
3. l'identificazione di modelli e di regole di *due diligence* e di *reporting*;
4. lo sviluppo di una "*technical platform*" che garantisca l'operatività concreta dello scambio di informazioni tra Stati secondo *standard* di sicurezza e di "*cost effectiveness*";
5. il riferimento ad un *network* di strumenti bilaterali e multilaterali quale base per realizzare lo scambio di informazioni medesimo. A tal proposito, l'OCSE individua quale strumento di riferimento privilegiato la "*Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*", così come modificata nel 2011, la quale prevede diverse forme di cooperazione amministrativa tra Stati e identifica modalità per lo scambio di informazioni in via automatica.<sup>14</sup>

In data 13 febbraio 2014, l'OCSE ha pubblicato il documento "*Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Common Reporting Standard*",<sup>15</sup> il quale illustra le modalità e le procedure operative attraverso cui le Amministrazioni finanziarie dovrebbero ottenere dagli istituti finanziari

13 La *submission* presentata al Consiglio ECOFIN identifica *steps* e termini per la definizione e l'implementazione del "*New Global Standard on Automatic Exchange of Information*", sottolineando l'importanza di assicurare un certo livello di coerenza nell'interpretazione del modello da parte delle singole giurisdizioni, anche al fine di evitare costi per gli istituti finanziari, soprattutto per quelli operanti in più Stati. Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P. "Un modello globale per lo scambio di informazioni", *Il Quotidiano IPSOA*, 25.9.2013.

14 Lo scambio automatico di informazioni invece può avvenire, secondo l'art. 6 della Convenzione multilaterale, per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo tra gli Stati contraenti. Per approfondimenti cfr. Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., p. 965 ss.; Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 117 e ss.

15 Il documento "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Common Reporting Standard", pubblicato dall'OCSE in data 13.2.2014 è consultabile al seguente *link*: <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-taxinformation/Automatic-Exchange-Financial-Account-Information-Common-Reporting-Standard.pdf>.

(e scambiare automaticamente con le altre Amministrazioni interessate), le cd. "financial account information".<sup>16</sup>

Il documento dell'OCSE, che si compone di due parti principali:

1. il *Common Reporting Standard* (CRS), il quale illustra le cd. "reporting and due diligence rules" a carico delle istituzioni finanziarie;
2. il modello *Competent Authority Agreement* (CAA), che disciplina l'oggetto dello scambio di informazioni;

prevede che:

- le informazioni finanziarie da segnalare riguardano tutti i tipi di "reddito da investimento" (compresi interessi, dividendi, redditi da specifici contratti di assicurazione e altre tipologie di reddito simili), i saldi dei conti e i proventi derivanti da *financial assets*;
- le istituzioni finanziarie coinvolte non comprendono solo le banche, ma anche altre istituzioni finanziarie quali *brokers*, organismi di investimento collettivo e alcune compagnie di assicurazione;
- l'informativa riguarda i conti detenuti da persone fisiche e società (inclusi *trust* e fondazioni).<sup>17</sup>

## Il Modello e gli Accordi c.d. FATCA (*Financial Account Tax Compliance Act*)

Nel contesto dei lavori OCSE<sup>18</sup> diretti a svilup-

pare nuovi strumenti di cooperazione fiscale internazionale, basati sullo scambio automatico di informazioni, si inserisce il c.d. "Modello FATCA" (relativo all'applicazione della disciplina statunitense dettata dal *Financial Account Tax Compliance Act*).

Il Modello FATCA (o accordo-quadro), negoziato tra gli Stati Uniti e cinque Paesi dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e adottato in data 26 luglio 2012, ha l'**obiettivo di assicurare la tax compliance transfrontaliera e rendere effettiva la trasparenza fiscale nei rapporti tra le Amministrazioni finanziarie coinvolte**.<sup>19</sup> Esso consente:

- l'effettiva attuazione della normativa FATCA, mediante lo scambio automatico di informazioni;
- la riduzione dei costi di *compliance* per le istituzioni finanziarie;
- un regime di reciprocità.

Le linee del nuovo modello erano state fissate già in occasione della dichiarazione congiunta resa nel febbraio 2012 dai sei Paesi interessati.<sup>20</sup> Secondo quanto espresso nella citata dichiarazione congiunta, con l'obiettivo di intensificare la cooperazione nella lotta all'evasione fiscale internazionale, gli Stati Uniti sono disposti ad effettuare, a condizioni di reciprocità, l'acquisizione e lo scambio di informazioni su base automatica relative a conti detenuti in istituzioni finanziarie statunitensi da parte di residenti di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

16 Cfr. Valente P., Alagna C. "The OECD presents the «Standard for automatic exchange of financial account information», *Il Quotidiano IPSOA*, 18.2.2014.

17 L'OCSE, nel suddetto documento, ha previsto che il CRS verrà recepito negli ordinamenti nazionali con apposita legge, mentre il CAA rappresenta uno strumento operativo che non necessita di alcun recepimento per la sua applicazione. Entro la metà del 2014, l'OCSE si pone l'obiettivo di pubblicare un dettagliato commentario al CRS ed ulteriori soluzioni tecniche (in particolare di carattere informatico).

18 Per ulteriori approfondimenti sui lavori dell'OCSE in materia di scambio di informazioni cfr. Valente P., Vinciguerra L., cit., p. 4 e ss.

19 Successivamente si sono associati altri 12 Paesi membri (Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia). Come affermato nel comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.1.2014 "tale accordo riflette nei contenuti quelli conclusi con gli Stati Uniti da Francia, Germania, Spagna, Regno Unito. Insieme ai nostri principali partner europei era stata avviata lo scorso anno un'iniziativa congiunta per allineare le intese bilaterali con gli Stati Uniti e contribuire così alla elaborazione di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie [...]". Per ulteriori approfondimenti cfr. Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 10 del 10.1.2014, consultabile al seguente link: [http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato\\_0010.html](http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0010.html); cfr. inoltre Valente P. "Italia-USA: collaborazione più forte contro l'evasione fiscale", *Il Quotidiano Ipsoa*, 22.1.2014.

20 Per ulteriori approfondimenti sulla dichiarazione congiunta, cfr. "Dichiarazione Congiunta in merito ad un Approccio Intergovernativo finalizzato a migliorare la Compliance Fiscale Internazionale e ad applicare la normativa FATCA", consultabile al seguente link: [http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/2012/traduzione\\_italiano\\_-\\_fatca\\_joint\\_statement\\_clean\\_it\\_\\_def.pdf](http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/2012/traduzione_italiano_-_fatca_joint_statement_clean_it__def.pdf).

L'accordo prevede che gli Stati Uniti e ciascuno dei c.d. *partner* FATCA assumano i **seguenti obblighi**:

- adottare la normativa di attuazione necessaria ai fini di richiedere agli istituti finanziari situati sul proprio territorio di acquisire e comunicare alle autorità dei *partner* FATCA le informazioni disciplinate dall'accordo medesimo;
- autorizzare le istituzioni finanziarie stabilite nel *partner* FATCA ad applicare tutte le misure necessarie in vista dell'identificazione dei conti statunitensi;
- trasmettere all'Amministrazione finanziaria statunitense, in via automatica, le informazioni ricevute da parte degli istituti finanziari.

Il Modello FATCA prevede altresì l'eliminazione dell'obbligo, per ogni istituto finanziario estero stabilito all'interno della giurisdizione di un *partner* FATCA, di concludere un accordo generale direttamente con l'IRS (*Internal Revenue Service*), a patto che l'istituto finanziario stesso abbia provveduto a registrarsi presso l'IRS o sia escluso dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'accordo specifico o delle indicazioni fornite dall'IRS medesimo.

Particolarmente rilevante è infine l'eliminazione della ritenuta statunitense ai sensi della normativa FATCA sui pagamenti agli istituti finanziari esteri stabiliti nel *partner* FATCA.<sup>21</sup> Infine, vengono identificate specifiche categorie di istituzioni finanziarie estere, stabilite nel *partner* FATCA, considerate, in linea con le istruzioni amministrative dell'IRS, come *deemed-compliant*.

A condizioni di reciprocità, gli Stati Uniti si obbligano all'acquisizione e alla comunicazione su base automatica alle autorità del

*partner* FATCA delle informazioni sui conti statunitensi dei residenti del *partner* FATCA.

**L'Accordo FATCA che Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto in data 10 gennaio 2014, si basa sul suindicato Modello.** Ai sensi dell'Accordo FATCA Italia-Stati Uniti, la procedura per lo scambio di informazioni dovrà essere applicata ai conti detenuti negli Stati Uniti da parte di soggetti residenti in Italia e a quelli detenuti in Italia da soggetti residenti negli Stati Uniti. Secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'Accordo FATCA, lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, da realizzarsi in via automatica e a cadenza annuale, dovrà riguardare gli elementi indicati di seguito:

- il nome e i dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- il nome e i dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro "*appropriate reporting period*".

Tra i **principali benefici** dell'Accordo FATCA, oltre alla reciprocità dei flussi informativi, assumono particolare rilevanza:

- l'**esenzione dalla ritenuta del 30%** (prevista dalla disciplina FATCA) sui **pagamenti** di fonte statunitense;
- la **rimozione dei principali ostacoli** giuridici legati alla **protezione dei dati**;
- la generale **semplificazione degli oneri di adempimento** per gli **intermediari finanziari** italiani, i quali saranno tenuti a relazionarsi esclusivamente con l'Amministrazione finanziaria nazionale e non con quella statunitense.<sup>22</sup>

21 Questi ultimi vengono identificati, a seconda dei casi, come istituti finanziari esteri partecipanti (*participating financial institutions*) o come istituti finanziari esteri non partecipanti (*non-participating financial institutions*).

22 Secondo quanto dichiarato dall'allora Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo FATCA, quest'ultimo "*rappresenta un passaggio importante nel percorso per la costruzione del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni, che è basato sul modello di accordo intergovernativo elaborato con gli Stati Uniti ed è in corso di avanzata elaborazione in ambito OCSE*". Secondo quanto espresso dal Ministro, la firma di tale accordo consentirà di migliorare la *compliance* fiscale internazionale attraverso lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria tra autorità fiscali italiane e statunitensi, che avrà luogo su basi di reciprocità. Oggetto dello scambio di informazioni saranno i proventi finanziari pagati su tali conti nonché i saldi dei conti stessi. Il Ministro ha inoltre espresso l'auspicio di una pronta ratifica dell'Accordo FATCA da parte del Parlamento della Repubblica italiana, in modo tale da consentire l'applicazione del medesimo a partire dalla data dell'1 luglio 2014, come previsto dalla disciplina statunitense FATCA. Per approfondimenti cfr. Valente P. "Italia-USA: collaborazione più forte contro l'evasione fiscale", *Il Quotidiano IPSOA*, 22.1.2014.

L'Accordo FATCA tra gli Stati Uniti e la Svizzera è stato invece sottoscritto in data 14 febbraio 2013. Esso si basa sul c.d. "modello 2"<sup>23</sup>. Finalità principale di tale accordo è di consentire alle autorità degli Stati Uniti di ottenere le informazioni sui conti correnti bancari detenuti da soggetti statunitensi presso istituti finanziari svizzeri, garantendo la trasparenza sulle transazioni finanziarie compiute da tali soggetti o provenienti dagli Stati Uniti.

In dettaglio, l'accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America ha come obiettivo di:

- A. applicare la normativa statunitense FATCA a tutti gli istituti finanziari svizzeri;
- B. garantire che tutte le informazioni necessarie riguardanti i conti di soggetti statunitensi identificati siano notificate all'IRS;
- C. rimuovere gli ostacoli giuridici all'adempimento;
- D. aumentare la certezza del diritto definendo quali istituti finanziari svizzeri sono soggetti all'applicazione della normativa statunitense FATCA;
- E. ridurre i costi di *compliance*;
- F. semplificare le procedure necessarie per l'esercizio degli obblighi di *reporting*.

---

23 Con il messaggio del 10.4.2013 concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti, il Consiglio Federale svizzero ha precisato: "La Svizzera ha deciso di concludere un accordo bilaterale sulla base del modello 2. Esso crea le stesse agevolazioni amministrative e sgravi come un accordo stipulato secondo il modello 1. Non si fonda però sullo scambio automatico di informazioni e non crea un precedente rispetto agli altri Stati". Sul c.d. "modello 1" si basa invece l'Accordo FATCA Italia-Stati Uniti. Per ulteriori approfondimenti cfr. "Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti del 10 aprile 2013", consultabile in *Banca Dati Eutekne*.